



Unione Giovani
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di
Roma

Simulazione dell'Esame di Stato per la professione di Dottore Commercialista

Roma 10 novembre 2021

Alessandro Tacchini

Dottore Commercialista e Revisore Legale



Unione Giovani
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di
Roma

Traccia:

Il candidato illustri i pilastri del codice della crisi d'impresa



IL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA: LO STATO DELL' ARTE

Tra le principali novità introdotte con il Codice della Crisi e dell'insolvenza si possono riassumere le seguenti:

- Introduzione delle **procedure di allerta** e di composizione assistita della crisi con lo scopo di assicurare **la tempestiva emersione dallo stato di crisi**;
 - adozione di un **adeguato assetto organizzativo** finalizzato alla **tempestiva rilevazione della crisi**, mediante ad esempio **l'estensione dell'organo di controllo ad una platea più ampia di imprese**;
 - **istituzione dell'O.C.R.I. (Organismo di Composizione della crisi d'impresa)** col compito di ricevere le segnalazioni di allerta e assistere l'imprenditore nel procedimento di composizione assistita della crisi;
 - modifiche al concordato preventivo**;
 - introduzione della disciplina dei gruppi di impresa** prevedendo la presentazione di un'unica domanda di accesso alle procedure di concordato preventivo o di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti;
 - Istituzione **dell'Albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure (Albo dei curatori)** (art. 356 e ss)
 - In ordine alle definizioni , ai sensi dell'*art. 349* del presente decreto, **i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» vengono sostituiti rispettivamente con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale»** mentre all'*art. 2* viene fornita la definizione di insolvenza e di crisi, definizioni che erano del tutto assenti nella vigente L.F.
-



IL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA: LO STATO DELL' ARTE

Il quadro normativo

D.Lgs. 14/2019

«Cura Italia» D.L. 18/2020

«Liquidità» D.L. 23/2020

«Rilancio» D.L. 34/2020

«Prima proroga dello stato di emergenza» D.L. 125/2020

e le rispettive leggi di conversione.

Inoltre:

«legge di bilancio 2021» L. 178/2020

«decreto correttivo del codice della crisi» D.Lgs 147/2020

Alcune misure prorogate al 2021 ed alcune no ----- > incrocio di situazioni



IL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA: LO STATO DELL' ARTE

CRISI: lo stato di difficoltà economico/finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.

Il concetto di crisi viene infatti individuato come “**squilibrio economico – finanziario**” che rende probabile l'insolvenza del debitore. L'indicatore della situazione di squilibrio è rappresentata dalla non sostenibilità dei debiti per i 6 mesi successivi e l'assenza di prospettiva di continuità.

Il decreto correttivo ha significativamente modificato le soglie che impongono all'Agenzia delle Entrate di effettuare la segnalazione.

L'esposizione debitoria è infatti considerata di importo rilevante quando l'ammontare totale del debito scaduto e non versato ai fini IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è superiore ai seguenti valori di riferimento:

€ 100.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non è superiore ad 1 milione di euro;

€ 500.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non è superiore a 10 milioni di euro;

€ 1.000.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente è superiore a 10 milioni di euro.

La novella ha altresì fissato in 60 giorni dalla comunicazione di irregolarità ex art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972, il termine tassativo entro il quale l'Agenzia delle Entrate deve trasmettere l'avviso al debitore.



LE PROCEDURE DI ALLERTA E GLI INDICATORI DELLA CRISI

Una delle principali finalità del codice della crisi di impresa e di insolvenza è quella di introdurre delle procedure di allerta al fine di fronteggiare la crisi fin dalla fase prodromica della stessa; infatti, solo contrastando i sintomi della crisi si può conseguire l'obiettivo del risanamento e al tempo stesso salvaguardare la continuità aziendale, nonché realizzare il miglior soddisfacimento per i creditori.

Le procedure di allerta , art. 12, consistono nell'obbligo di segnalazione posti a carico degli organi interni alla impresa o a carico di soggetti istituzionali esterni finalizzati , unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione.

Il D. Lgs. 14/2019 mette in risalto, all'art. 13 i cd indicatori della crisi quali possono essere ad esempio gli **squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario** rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore rilevabili attraverso appositi indici che siano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili elabora con cadenza almeno triennale gli indici che valutati unitariamente fanno presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa.



LE PROCEDURE DI ALLERTA E GLI INDICATORI DELLA CRISI

Gli indici devono rilevare

- la sostenibilità dei debiti dell'impresa per almeno i 6 mesi successivi;
- le prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o per i 6 mesi successivi quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a 6 mesi;

Indicatori significativi:

- quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi;
- i reiterati e significativi ritardi nei pagamenti ed in particolare

Gerarchia degli indicatori:

- Indici che trovano applicazione per tutte le imprese
 - Indici che trovano applicazione diversa in base al settore economico
 - Altri indicatori dello stato di crisi
-



LE PROCEDURE DI ALLERTA E GLI INDICATORI DELLA CRISI

Indici che trovano applicazione per tutte le imprese

- Patrimonio Netto;
- Debt Service Coverage Ratio (DSCR).

Indici che trovano applicazione diversa in base al settore economico

- Indice di sostenibilità degli oneri finanziari;
- Indice di adeguatezza patrimoniale;
- Indice di ritorno liquido dell'attivo;
- Indice di liquidità;
- Indice di indebitamento previdenziale o tributario

Altri indicatori dello stato di crisi

- Ritardi nei pagamenti reiterati e significativi;
 - Assenza delle prospettive di continuità;
-



L'ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI AMMINISTRATIVI

L'art. 2086, comma 2, c.c.. ha introdotto l'obbligo per tutti gli imprenditori che operano in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi di impresa e il recupero della continuità aziendale.

L'organo amministrativo delle società, a prescindere dalle dimensioni dell'impresa e dalla presenza dell'organo di controllo o di revisione nominato ai sensi del nuovo articolo 2477, comma 2, lettera c) cod. civ., dovrà adeguare l'assetto organizzativo amministrativo e contabile dell'impresa, al fine di consentire il monitoraggio dell'equilibrio economico e finanziario e la tutela della continuità aziendale.

In caso di accertata incapacità del sistema organizzativo amministrativo e contabile nell'individuare i segnali di crisi, l'eventuale situazione di default dell'impresa potrebbe essere considerata per gli amministratori, fonte di responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 2086, comma 2, cod. civ..



L'ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI AMMINISTRATIVI

Occorre definire:

- **i processi aziendali e le attività poste in essere per il raggiungimento di un obiettivo specifico;**
- **le procedure aziendali e le regole da seguire per lo svolgimento, durante i processi, di determinate attività;**
- le procedure che garantiscono **la corretta registrazione delle informazioni aziendali all'interno del sistema informativo;**
- l'esistenza di **direttive e procedure per l'autorizzazione e l'approvazione delle operazioni;**
- **le mansioni aziendali e le responsabilità oggetto di controllo**, con indicazione analitica delle responsabilità e dei doveri principali relativi ad un particolare lavoro;
- **i regolamenti interni e le eventuali ulteriori mappature dei processi aziendali** come ad esempio la certificazione dei **sistemi di gestione della qualità, dell'ambiente, dell'energia, della sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro** o attinenti alla **responsabilità sociale dell'impresa**.

Nel caso delle **imprese di minori dimensioni (Pmi)** la **struttura organizzativa**, essendo più semplice, **può consentire una minore formalizzazione degli assetti organizzativi**, anche a causa della **semplicità dei processi e delle procedure**, sia in termini numerici che in considerazione della tipologia di attività e quantità di persone coinvolte.



L'ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI AMMINISTRATIVI

Un **assetto organizzativo** si definisce “adeguato” quando presenta le seguenti **caratteristiche**:

- si fonda sulla separazione e contrapposizione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni;
- vi è una precisa definizione delle deleghe e dei poteri di ciascuna funzione;
- consente lo svolgimento delle funzioni aziendali in modo corretto

Il sistema di attribuzione dei poteri di “gestione” deve essere in linea con le responsabilità organizzative e gestionali conferite.

L'organizzazione aziendale deve provvedere affinché vi sia anche l'adeguatezza del sistema aziendale di Information Technology con riguardo sia al sistema hardware, sia al sistema software installati e un efficiente sistema amministrativo – contabile che consenta la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile.

L'organo amministrativo deve implementare un sistema di controllo interno composto da direttive, procedure e prassi operative



NOMINA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

REQUISITI	ANTE	POST D. LGS 14/2019 art. 379	POST L. 55/2019
SOCIETA' TENUTA ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO	SI	SI	SI
LA SOCIETA' CONTROLLA UNA SOCIETA' OBBLIGATA ALLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI	SI	SI	SI
HA SUPERATO PER DUE ESERCIZI CONSECUTIVI ALMENO UNO DEI SEGUENTI LIMITI	-Totale attivo: 4.400.000; -Totale ricavi: 8.800.000; -Dipendenti in media: 50	-Totale attivo: 2 milioni; - Totale ricavi: 2 milioni; -Dipendenti in media: 10	- Totale attivo: 4 milioni; - Totale ricavi: 4 milioni; - Dipendenti in media: 20

Nuova proroga del termine per l'introduzione dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo delle Srl e delle cooperative. Il D.L. n. 118 del 2021, modificato durante l'iter di conversione in Parlamento, fa slittare l'obbligo alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022, e quindi nel 2023.



LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E IL CONCORDATO PREVENTIVO

Liquidazione giudiziale

Art. 37 C.c.i. prevede che lo strumento con cui si può accedere alla procedura è il ricorso che può essere presentato:

dal debitore dai creditori

dagli organismi di vigilanza

dal Pubblico Ministero: i poteri di quest'ultimo vengono ampliati rispetto la precedente disciplina, essendo legittimato a presentare ricorso in ogni caso in cui abbia notizia di stato d'insolvenza.

Il tribunale, verificati i requisiti di cui all'Art. 121 C.c.i., dichiara l'apertura della procedura Art. 49 C.c.i. Gli organi predisposti restano i medesimi:

Tribunale; Giudice delegato; Curatore; la cui nomina dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 356-359 C.c.i. ; Comitato dei creditori.



LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E IL CONCORDATO PREVENTIVO

Concordato preventivo

L'articolo 186 bis L.F. disciplina il concordato con continuità aziendale, una particolare fattispecie di concordato che prevede la prosecuzione dell'attività di impresa o da parte dello stesso debitore o attraverso la cessione o il conferimento dell'azienda in esercizio, in una o più società, anche di nuova costituzione

Con il nuovo codice della crisi di impresa, **l'ipotesi della continuazione dell'attività d'impresa è diventata centrale nell'ambito dell'istituto del concordato preventivo**

L'articolo 84 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza chiarisce che la continuità aziendale può essere diretta, in capo all'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, quando la gestione dell'impresa o la ripresa dell'attività sia affidata ad un soggetto diverso dal debitore



GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

L'accordo di ristrutturazione dei debiti rappresenta un mezzo di risanamento a cui l'impresa in crisi ricorre per tentare di ridurre l'esposizione debitoria ed assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.

A differenza dagli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento (art. 56 d. lgs 14/2019), l'accordo di ristrutturazione è soggetto all'omologazione del Tribunale, ma si tratta comunque di uno strumento negoziale.

In sintesi si può definire come un accordo formato con un numero di creditori che rappresentino il 60% dei crediti (**accordo standard** o **ordinario**) ovvero il 30% (**accordo agevolato**) o il 75% di crediti omogenei appartenenti alla stessa categoria (**accordo esteso**) e "certificato" dalla relazione di un professionista abilitato, il quale attesti la veridicità dei dati, nonché l'attuabilità dell'intesa.

La sua *ratio* è di consentire il salvataggio dell'impresa e di sanare la crisi, garantendo ai creditori non aderenti l'integrale soddisfazione del credito. Con l'accordo di ristrutturazione è l'imprenditore stesso che continua a dirigere la propria impresa e – su istanza di parte – il suo patrimonio è assistito da alcune tutele (come il blocco delle azioni esecutive e cautelari), per consentirgli di realizzare il risanamento.

Accordo di ristrutturazione agevolato (art. 60)

Si tratta di un accordo "semplificato" rispetto a quello ordinario appena descritto e trova la propria disciplina nell'art. 60 d. lgs. 14/2019.

Le caratteristiche precipue sono:

la percentuale del 30% dei creditori (contro il 60% dell'accordo ordinario);
nessuna moratoria nel pagamento dei creditori estranei agli accordi (invece, prevista nell'accordo ordinario);
rinuncia alle misure protettive temporanee (che possono essere richieste nell'accordo ordinario).



I PIANI ATTESTATI

Il d.lgs. n. 14/2019 prevede una compiuta disciplina in merito al **piano attestato di risanamento**, tanto con riferimento al contenuto del piano, quanto alla sua natura negoziale. Per la prima volta, il legislatore italiano ha infatti attribuito rilevanza a un atto non soggetto a un preventivo vaglio giudiziale, né ad alcuna forma di pubblicità.

La legge fallimentare ha dedicato al **piano di risanamento** una sola previsione, contenuta nell'art. 67, comma 3°, lett. *d*), L.F. la quale regola esclusivamente gli effetti nell'ambito delle esenzioni dall'azione revocatoria fallimentare.

Il nuovo CCI riconosce, pertanto, che la rilevanza del piano è ben più ampia della mera esenzione da revocatoria, ampliando il novero degli strumenti utilizzabili per prevenire la liquidazione giudiziale e il manifestarsi dell'insolvenza.

L'istituto rappresenta, ad avviso della dottrina, *“la punta più avanzata del processo di privatizzazione della crisi d'impresa”*



TRANSAZIONE FISCALE

A seguito delle novità introdotte dall'articolo 3, comma 1-bis, D.L. 125/2020, (Legge di conversione 159/2020) il Tribunale può omologare il concordato preventivo o l'accordo di ristrutturazione pur in mancanza del voto o dell'adesione dell'Amministrazione finanziaria, allorquando ritenga, anche in base alle risultanze della relazione del professionista attestatore, che la proposta dell'imprenditore sia migliorativa rispetto all'ipotesi della liquidazione giudiziale.

Attesa questa importante novità, nonché delle altre modifiche che hanno interessato la disciplina in esame, l'Agenzia delle entrate ha emanato, in data 29 dicembre 2020, la circolare 34/E/2020, con la quale sono state fornite agli Uffici nuove istruzioni in merito ai rapporti con i contribuenti e alla valutazione delle proposte di trattamento del credito tributario.

Ci si chiede se il Tribunale possa omologare anche qualora vi sia non solo la mancanza del voto bensì anche il rigetto.

L'interpretazione dominante è per il sì. Si veda la relazione illustrativa del D.Lgs. 14/2019 da cui si evince quanto segue: «superare ingiustificate resistenze»

Entrata in vigore: dal 4 dicembre 2020. Per i concordati non ancora oggetto di voto. Per gli accordi di ristrutturazione in cui non è ancora stata presentata la domanda.
